



POLICY

PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INTERVENTO E DI VOTO

INERENTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

DETENUTI DAI PORTAFOGLI GESTITI ED

IMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP

Sommario

Premessa	3
1. Ambito di applicazione	3
2. Monitoraggio	4
3. Intervento (<i>Engagement</i>)	4
4. Esercizio del diritto di voto	5
5. Conflitti di interesse	6
6. Trasparenza e pubblicità	6

Premessa

In applicazione dell'articolo 112 del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB, Pramerica SGR (di seguito anche la "SGR") ha predisposto la presente strategia per l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari detenuti dai portafogli gestiti (di seguito anche la "Policy").

Tali linee di indirizzo si fondano sull'impegno ad esercitare i diritti inerenti gli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell'esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell'esercizio dei diritti di voto nell'ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.

Nell'esercizio dei diritti derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai portafogli gestiti, la SGR si ispira alle indicazioni comportamentali declinate all'interno dei "Principi Italiani di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate" emanati da Assogestioni (di seguito anche i "Principi"), che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha adottato nel dicembre 2016.

Lo scopo dei Principi è quello di fornire *best practice* di alto livello che fungano da stimolo per il confronto e la collaborazione con gli emittenti quotati nei quali investono i patrimoni gestiti.

I Principi sono finalizzati al miglioramento della qualità della comunicazione e, più in generale, della relazione con gli emittenti quotati partecipati e incentivano le Società di gestione a creare valore aggiunto per i propri investitori, affrontando in modo efficace i temi inerenti le vicende societarie.

In sede di prima applicazione, la SGR implementa l'applicazione dei Principi seguendo un approccio flessibile e proporzionale, basato su criteri qualitativi e quantitativi.

La SGR può integrare le proprie attività di monitoraggio, intervento ed *engagement* nonché prevedere l'esercizio collettivo di tali attività.

In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.

1. Ambito di applicazione

La SGR ha adottato e aggiorna la presente Policy, che illustra la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICVM gestiti e delle gestioni individuali di portafoglio.

La Policy specifica le modalità attraverso le quali sono monitorati gli emittenti quotati partecipati, la strategia di intervento, l'approccio all'*engagement* collettivo, nonché la strategia adottata circa l'esercizio dei diritti di voto, anche in delega o mediante servizi di consulenza al voto.

La SGR applica la Policy ed i Principi agli **emittenti di diritto italiano** (o comunque con azioni quotate su mercati regolamentati italiani) per cui ritiene significativa la quota di azioni detenuta dagli OICVM gestiti o rilevante il peso dell'investimento sul capitale sociale dell'emittente (c.d. "Emittenti Significativi"). Le soglie minime caratterizzanti la qualifica di Emittente Significativo sono definite all'interno della normativa aziendale della SGR.

Tuttavia, anche laddove la partecipazione complessiva degli OICVM risulti inferiore alle soglie stabilite, la Policy ed i Principi potranno essere applicati a discrezione della SGR, tenendo in debita considerazione la rilevanza dell'investimento detenuto, sotto l'aspetto sia quantitativo sia qualitativo (ad esempio in relazione ad eventi particolari attinenti l'Emittente o a partecipazioni significative detenute nei portafogli delle gestioni patrimoniali individuali per le quali la SGR non ha comunque diritto di voto), e comunque in tutti i casi in cui la SGR valuti che l'esercizio del diritto di voto possa riflettersi positivamente sugli interessi degli investitori.

La Policy ed i Principi saranno applicati tendenzialmente a quegli Emittenti che superino le soglie di significatività in via stabile e continuativa; potranno non essere applicati, su proposta della Direzione Investimenti, allorché il superamento delle soglie di rilevanza abbia comunque carattere temporaneo e/o rientri in una strategia di investimento di breve periodo.

2. Monitoraggio

La SGR svolge un'attività di monitoraggio degli emittenti finalizzata a tutelare ed incrementare il valore degli OICVM partecipanti e dei portafogli gestiti. Nei confronti degli Emittenti Significativi la SGR adotta le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, possono essere applicate ad altri emittenti partecipati.

L'attività di monitoraggio è orientata principalmente all'analisi delle prospettive economiche-finanziarie ed alle tematiche di governo societario, in particolare in presenza di potenziali criticità, ed è svolta in via continuativa prevalentemente attraverso l'analisi dei dati economici e patrimoniali, la partecipazione a incontri con gli emittenti partecipati, il riscontro delle attività di ricerca svolta dagli analisti.

In relazione al principio di proporzionalità derivante dalla prima applicazione dei Principi indicato in premessa, la SGR può svolgere l'attività di monitoraggio anche attraverso l'instaurazione di un dialogo attivo con esponenti degli Emittenti Significativi.

3. Intervento (*Engagement*)

La SGR ritiene che l'interazione regolare con gli Emittenti possa aiutare a tutelarne e garantirne il valore nel lungo termine ed individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti degli stessi, definendone le relative modalità.

L'attività di intervento può portare la SGR ad organizzare incontri con il *management* e le strutture di *investor relation* degli Emittenti Significativi per affrontare elementi di specifico interesse o allorché, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, la SGR riscontri particolari criticità, quali, ad esempio, un andamento reddituale significativamente peggiore rispetto al settore di appartenenza, proposte di operazioni straordinarie che possano alterare il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*, modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti, temi di governo societario.

Le informazioni raccolte nel corso di tali incontri sono gestite nel pieno rispetto delle regole adottate dalla SGR in tema di informazioni privilegiate o riservate.

Nei confronti degli Emittenti Significativi, qualora nelle attività di monitoraggio e intervento emergano circostanze ritenute particolarmente critiche e con potenziali effetti rilevanti sugli OICVM e sui portafogli gestiti, la SGR - a tutela degli investitori - valuta anche l'adozione di forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali, ad esempio attraverso le procedure previste dal Comitato dei Gestori istituito in seno ad Assogestioni.

Eventuali iniziative volte all'esercizio di diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti "quorum" qualificati (es: convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera), nonché eventuali azioni di classe (c.d. class action) laddove consentite dalla normativa vigente, saranno preferibilmente assunte di concerto con altri investitori istituzionali, anche tramite le procedure del Comitato dei Gestori¹, nell'esclusivo interesse degli investitori.

Il disinvestimento totale o parziale da un Emittente partecipato resta, comunque, una delle possibili misure per tutelare al meglio l'interesse degli investitori.

4. Esercizio del diritto di voto

La SGR effettua il monitoraggio delle assemblee degli Emittenti Significativi innanzitutto attraverso l'esame dei relativi ordini del giorno per valutare la presenza di temi di particolare interesse, quali la tutela degli azionisti, la proposta di operazioni sul capitale, l'approvazione del bilancio e/o la nomina di componenti degli organi societari. Rivestono, inoltre, importanza nella valutazione tutti gli argomenti che possano avere impatto sui conflitti di interesse e sulla *corporate social responsibility*.

La partecipazione alle assemblee è valutata principalmente allo scopo di contribuire alle elezioni di membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista, in rappresentanza delle minoranze azionarie. In particolare, nell'esercizio dei diritti sociali relativi alla scelta e alla designazione di candidati all'elezione negli organi amministrativi e di controllo degli Emittenti Significativi nelle liste di minoranza in rappresentanza degli investitori istituzionali, la SGR si attiene ai principi e criteri individuati dal Comitato *Corporate Governance* di Assogestioni che fissano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità.

L'intervento è valutato in tutti gli altri casi, anche di carattere straordinario, qualora venga valutato che l'intervento stesso sia funzionale alla tutela degli interessi degli OICVM gestiti, ovvero se la partecipazione sia necessaria per supportare o contrastare l'operazione proposta.

Pur verificandosi i requisiti di cui sopra, la SGR può decidere di non esercitare il diritto di voto in presenza una o più condizioni:

- le azioni in possesso della SGR siano riferite ad investimenti di breve periodo sui quali l'eventuale buon esito della assemblea non avrebbe il tempo di riflettersi sui risultati di gestione;

¹ Il Comitato dei Gestori, composto esclusivamente dai rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni o di altri investitori istituzionali italiani o esteri che abbiano manifestato interesse, cura la presentazione di candidati per l'elezione di rappresentanti di minoranza negli organi sociali delle società quotate italiane nelle quali i componenti hanno una partecipazione significativa.

- il controvalore delle azioni in possesso da parte della SGR, pur essendo rilevante sul patrimonio dell'emittente, sia trascurabile o comunque non rilevante se rapportato al patrimonio complessivo dei singoli OICVM che le detengono in portafoglio;
- non si ritiene opportuno bloccare il titolo per il periodo precedente all'assemblea;
- le azioni in possesso degli OICVM siano oggetto di operazioni di prestito titoli per le quali la SGR non intende richiederne la restituzione;
- qualsiasi altra condizione tale da far ritenere sfavorevole l'esercizio del diritto di voto.

Il voto da esprimere in assemblea è determinato in modo indipendente ed è volto unicamente alla tutela degli interessi dei partecipanti agli OICVM gestiti.

La proposta di esercizio dei diritti di voto è formalizzata dalla Direzione Investimenti e sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

La partecipazione alle assemblee può essere effettuata direttamente, ovvero attraverso delega conferita a terzi; in tale secondo caso, la Direzione Investimenti comunica le intenzioni di voto approvate dall'Amministratore Delegato al soggetto delegato a rappresentare la SGR.

Per quanto attiene al servizio di gestione individuale di portafogli, l'intervento in assemblea da parte della SGR è previsto, salvo quanto diversamente stabilito in specifici contratti, solo nel caso in cui il cliente rilasci, per iscritto e per singola assemblea, procura ad esercitare il diritto di voto per proprio conto, indicando una specifica istruzione di voto.

5. Conflitti di interesse

Al fine di assicurare che il diritto di voto sia sempre esercitato nell'esclusivo interesse degli investitori, la sua valutazione deve sempre considerare le situazioni in cui sussistono potenziali conflitti di interesse, conformemente a quanto descritto nella Policy sui conflitti di interesse adottata dalla SGR.

In tal senso la SGR:

- non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti;
- non può delegare a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la SGR cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse degli investitori.

6. Trasparenza e pubblicità

Le procedure adottate dalla SGR richiedono che ogni partecipazione in assemblea sia adeguatamente motivata e che l'intero processo decisionale seguito per l'esercizio del diritto di voto sia accuratamente formalizzato e la relativa documentazione debitamente conservata.

La SGR, inoltre, si impegna nei confronti degli investitori ad assicurare la trasparenza circa le effettive modalità con cui i diritti di voto sono stati esercitati e, a tale scopo, pubblica all'interno dei rendiconti di

gestione degli OICVM e sul proprio sito internet informazioni riguardanti le principali assemblee nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati.

Eventuali votazioni effettuate al di fuori dei principi fissati dalla presente Policy verranno esplicitamente segnalate ai Partecipanti.

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia delle misure di esercizio dei diritti di intervento e di voto e, comunque, riesamina la presente Policy con la periodicità stabilita all'interno della normativa aziendale.

Come previsto dai Principi, il presente documento è pubblicato sul sito www.pramericasgr.it.